

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE VENETA

Parti I, II e III

VENEZIA, 24 GENNAIO 1981

Si pubblica d'ordinario
con frequenza settimanale

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA - TEL. 707700

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Titolo I

Stato giuridico e trattamento economico
del personale regionale

Art. 1

(Finalità della legge)

Il recepimento nell'ordinamento della Regione del Veneto del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario, a valere per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981, è disciplinato dalla presente legge, che modifica ed integra la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge scade il 31 dicembre 1981.

Art. 2

(Accesso ai livelli del ruolo regionale)

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di accesso ai livelli del ruolo regionale, è anche consentito, per il reclutamento del personale avente peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle seguenti fasi:
a) la prima, consistente in una selezione dei candidati previo esame dei titoli professionali e di servizio, quindi pre-

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1981, n. 1.

Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

vio colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

- b) la seconda, consistente in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso, con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Con successiva legge saranno espressamente individuate le peculiari professionalità per le quali è consentito il reclutamento del personale secondo la procedura di cui al precedente comma del presente articolo.

Con la stessa legge di cui al comma precedente, saranno altresì stabiliti i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché le modalità di espletamento del colloquio e della prova finale di accertamento.

Art. 3

(Personale del ruolo della formazione professionale)

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Fermo restando l'orario settimanale di lavoro del personale regionale, è demandato alla contrattazione decentrata a livello regionale l'articolazione dell'orario medesimo, finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze della attività di formazione.

Art. 4

(Orario di servizio e riposo settimanale)

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dal seguente comma:

« Salvo quanto sarà eventualmente disposto da una normativa a carattere generale concernente il comparto del pubblico impiego, l'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali a decorrere dall'1 gennaio 1982; a decorrere dall'1 luglio 1981 esso è fissato in 37 ore settimanali; fino al 30 giugno 1981 esso resta fissato in 37,30 ore settimanali ».

Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dai seguenti due commi:

« La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale è stabilita con provvedimenti della Giunta Regionale, previa contrattazione con i rappresentanti sindacali del personale e, per il personale addetto agli Organi di Controllo, sentiti i rispettivi Presidenti ».

« A decorrere dall'1 febbraio 1981, all'impiegato competente: per il servizio ordinario notturno un compenso pari a L. 600 orarie; per il servizio ordinario festivo un compenso pari a L. 675 orarie; per il servizio ordinario notturno festivo un compenso pari a L. 1.000 orarie ».

Art. 5

(Congedo ordinario)

All'art. 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Regione organizza i propri servizi in modo da consentire a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'art. 1, lett. b), della legge n. 937/1977 ».

« Il congedo ordinario in corso di fruizione è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero, di gravi malattie e di infortuni gravi, adeguatamente documentati ».

Art. 6

(Assenze per malattia)

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato, nell'ipotesi di malattia ed anche per attendere a cure idropiniche e termali, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di 26 mesi ».

Art. 7

(Informazione, consultazione e aggiornamento professionale degli impiegati)

All'art. 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Giunta Regionale approva i piani periodici delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli impiegati, ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto integrale dell'orario di servizio e della funzionalità degli uffici, favoriscano la partecipazione del personale ».

« La Giunta Regionale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, determina inoltre le modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario retribuito di cui alla lett. h) dell'art. 10 della presente legge ».

« Il personale che è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione o di aggiornamento previa ordinanza del Presidente della Regione, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri di partecipazione sono a carico della Regione stessa ».

« Qualora le iniziative si svolgano fuori sede, competente, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese ».

Art. 8

(Trasferimento di impiegati fra le Regioni e gli Enti Locali)

Ferma restando la normativa prevista dagli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, in materia di mobilità, è consentito il trasferimento di impiegati di ruolo dalla Regione agli Enti Locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato col consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con deliberazione dei competenti Organi delle Amministrazioni interessate, a condizione che nell'Ente di destinazione esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dall'impiegato presso l'Ente di provenienza.

Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito l'inquadramento presso la Regione del Veneto di impiegati che siano in posizione di comando, con provenienza da altra Regione, alla data del 22 luglio 1980.

Art. 9

(Diritto di associazione, di informazione e di attività sindacale)

All'art. 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Giunta Regionale garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione ».

« L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, la organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi ».

« L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali ».

« A decorrere dall'1 gennaio 1981, il limite annuo per assemblee da tenere da parte degli impiegati in orario di lavoro nei luoghi ove prestano servizio è elevato a 12 ore ».

Art. 10

(Contrattazione decentrata)

Nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, sono demandate alla contrattazione decentrata tra la Giunta Regionale e le Organizzazioni Sindacali del personale le decisioni sulle seguenti materie:

- formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;
- articolazione degli orari di lavoro;
- standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;
- sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi, nonché connessi criteri di valutazione;
- proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale;
- organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito della ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali, si provvederà a disciplinare con apposita legge l'inquadramento del personale interessato nei livelli spettanti, sulla base di apposite intese intervenute in sede di contrattazione decentrata: a tale fine la Regione procederà a riqualificare professionalmente detto personale, che sarà successivamente ammesso a sostenere un concorso interno il cui superamento costituirà titolo per l'attribuzione dei nuovi profili professionali e dei correlati livelli funzionali.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità dell'accordo contrattuale nazionale.

Art. 11

(Trattamento economico)

A decorrere dall'1 febbraio 1981, gli stipendi iniziali annui lordi di cui alla Tabella B) approvata all'art. 47 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono così modificati:

Livelli funzionali	Stipendio annuo iniziale
Dirigente	L. 8.700.000
Esperto	L. 5.964.000
Istruttore	L. 4.920.000
Collaboratore	L. 4.140.000
Applicato-Operatore Specializzato	L. 3.372.000
Operatore Qualificato	L. 3.012.000
Commesso	L. 2.688.000
Ausiliario	{ L. 2.160.000 L. 2.400.000 (dopo 6 mesi di servizio)

A decorrere dall'1 febbraio 1981, l'incremento degli stipendi iniziali annui lordi di cui al precedente comma si realizza per classi e per scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

- otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;
- dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale aumentato del valore delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile, per ciascun livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

« In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio o al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi ».

« Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con la decorrenza stabilita al quarto comma dell'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

Art. 12

(Compenso per lavoro straordinario)

All'art. 26 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979/81, negli importi determinati ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale ».

« In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, può essere deliberato dalla Giunta Regionale che un numero complessivo di impiegati, individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli Organi istituzionali della Regione, non superiore al 2 per cento del-

l'organico, sia autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue ».

« Il provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma precedente non può comunque comportare eccedenze di spesa rispetto ai limiti ammessi in applicazione dell'accordo relativo al primo contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario ».

Art. 13

(Trattenute in caso di scioperi brevi)

Nel caso di scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 14

(La funzione di coordinamento)

Al quarto comma dell'art. 39 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è aggiunto il seguente periodo:

« Il compenso per la funzione di coordinamento, non pensionabile, a decorrere dall'1 febbraio 1981 è stabilito nella misura fissa del 20 per cento della retribuzione iniziale annua del livello funzionale di Dirigente ».

Titolo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15

(Anticipazione dei benefici contrattuali)

Per l'anno 1979 a ciascun impiegato di ruolo della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di lire 120.000, in relazione al servizio effettivamente prestato.

Per l'anno 1980, al personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:

Livelli funzionali	Parametri	Benefici mensili
Dirigente	333	L. 95.000
Esperto	220	L. 65.000
Istruttore	178	L. 55.000
Collaboratore	167	L. 55.000
Applicato-Operatore Specializzato	142	L. 50.000
Operatore Qualificato	130	L. 50.000
Commesso	116	L. 45.000
Ausiliario	100	L. 45.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio sopra specificato è ridotto del 50 per cento.

Il beneficio una tantum di lire 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 ed i benefici mensili corrisposti nel 1980 e nel gennaio 1981 ai sensi del presente articolo, sono assog-

gettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Al personale di cui al successivo art. 19 sono attribuiti i seguenti benefici economici:

- per il 1979, lire 10.000 per ogni mese di servizio effettivo;
- per il 1980, lire 45.000 per ogni mese di servizio effettivo.

Per la 13^a mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio di cui sopra è ridotto del 50 per cento.

Art. 16

(Beneficio da riparametrazione a regime)

A decorrere dall'1 febbraio 1981, al personale di ruolo della Regione è assicurato un beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione a regime, negli importi di seguito specificati:

Livelli funzionali	Beneficio mensile						
Dirigente	L. 180.416						
Esperto	L. 133.600						
Istruttore	L. 128.700						
Collaboratore	L. 101.250						
Applicato-Operatore Specializzato	L. 61.200						
Operatore Qualificato	L. 55.000						
Commesso	L. 51.500						
Ausiliario	<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">L. 45.000</td> <td style="border: none;">}</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">L. 51.500</td> <td style="border: none;">}</td> <td style="border: none;">(dopo 6 mesi di servizio)</td> </tr> </table>	L. 45.000	}		L. 51.500	}	(dopo 6 mesi di servizio)
L. 45.000	}						
L. 51.500	}	(dopo 6 mesi di servizio)					

Art. 17

(Valutazione dell'anzianità)

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, ai fini dell'inquadramento, viene valutato, all'1 febbraio 1981, nella misura di lire 800 al mese per ogni anno di servizio.

Per le frazioni di anno è attribuito un dodicesimo di lire 800 al mese per ogni mese di servizio.

Le frazioni di 16 o più giorni si arrotondano al mese, quelle inferiori si trascurano.

Art. 18

(Inquadramento economico)

L'attribuzione degli stipendi e della progressione economica previsti dall'art. 11 della presente legge decorrono dall'1 febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico, così determinato:

- a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti (escluso il beneficio mensile di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 15);
- b) beneficio da riparametrazione a regime, di cui al precedente art. 16, moltiplicando lo stesso per dodici;
- c) beneficio da riconoscimento della anzianità di servizio, valutato con i criteri e secondo le modalità di cui al precedente art. 17.

L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento, o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 19

(Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti)

Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del contratto degli Enti pubblici, sarà inquadrato secondo le tabelle di inquadramento e le altre modalità che saranno definite in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali, e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

Nei confronti del personale degli Enti soppressi ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e della legge 20 marzo 1975, n. 70, che all'atto della soppressione dell'Ente non abbia usufruito di rinnovi contrattuali e che sia stato messo a disposizione o trasferito alla Regione, le norme di cui alla presente legge si applicano dalla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli della stessa Regione.

Art. 20

(Commissione d'inquadramento)

L'istruttoria dei provvedimenti di inquadramento economico previsti all'art. 18 della presente legge è svolta dalla

Commissione di cui alla lettera h) dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 21

(Norma finanziaria)

Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 15 della presente legge, la spesa, calcolata in complessive L. 1.500.000.000, fa carico al Cap. 192019065 « Stipendi ed assegni al personale e oneri relativi » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che presenta sufficienti disponibilità.

Per gli esercizi successivi, gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico al corrispondente Capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 22 gennaio 1981

Bernini